



**Procura della Repubblica  
presso il Tribunale per i Minorenni  
Bologna**

Prot 1922

Bologna, 24 ottobre 2018

**Ai Signori Sostituti Procuratori  
della Repubblica sede**

**Ai Signori Ufficiali e agenti della  
Sezione di Polizia Giudiziaria sede**

**Ai Signori Questori delle Province di:**

**Bologna  
Ferrara  
Forlì-Cesena  
Modena  
Parma  
Piacenza  
Ravenna  
Reggio Emilia  
Rimini**

**Ai Signori C.Ti P.li Arma dei Carabinieri di:**

**Bologna  
Ferrara  
Forlì-Cesena  
Modena  
Parma  
Piacenza  
Ravenna  
Reggio Emilia  
Rimini**

**Al Signor Dirigente del Compartimento Polizia Stradale  
dell'Emilia Romagna-Bologna**

**Al Signor Dirigente del Compartimento Polizia  
Ferroviaria Emilia Romagna-Bologna**

Al Signor Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle  
Comunicazioni dell'Emilia Romagna-Bologna

Al Signor Dirigente dell'VIII zona di Polizia di frontiera  
dell'Emilia Romagna, Toscana, Marche  
Bologna

Ai Signori Comandanti P.LI Guardia di Finanza di  
Bologna  
Ferrara  
Forli-Cesena  
Modena  
Parma  
Piacenza  
Ravenna  
Reggio Emilia  
Rimini

Ai Signori Comandanti della Polizia Municipale di  
Bologna  
Ferrara  
Forli-Cesena  
Modena  
Parma  
Piacenza  
Ravenna  
Reggio Emilia  
Rimini

e per conoscenza

Al Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello  
Bologna

Al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti  
Bologna

Al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
Bologna

Al Signor Presidente della Camera Penale  
Bologna

Al Signor Comandante della Regione Emilia Romagna  
dell'Arma dei Carabinieri

Al Signor Comandante della Regione Emilia Romagna  
della Guardia di Finanza

**Oggetto: rapporti tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna e la stampa**

Premessa

Il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera in data 11 luglio 2018, ha emanato linee – guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale.

Il tema è altresì trattato nella risoluzione del CSM del 16 novembre 2017, che in materia di pubblicazione di atti relativi al procedimento minorile sollecita i Dirigenti degli Uffici di Procura ad un'attenta vigilanza sull'osservanza delle disposizioni a tutela della riservatezza dei minori, prevedendo la competenza, eventualmente delegabile, del Procuratore, per ciò che concerne la gestione dei rapporti con la stampa.

L'organizzazione della Procura Minorile

I criteri organizzativi della Procura presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna prevedono che il Procuratore si occupi in via esclusiva dei rapporti con gli organi di informazione, ai sensi degli artt. 5 del decreto legislativo n. 106 del 2006 e 4 lett. l) della Circolare approvata con Delibera 17/11/2017.

La gestione “centralizzata” dei rapporti con la stampa consente di perseguire gli obiettivi indicati dalle linee guida del CSM, ovvero evitare la discriminazione tra testate, e vigilare sull'effettivo interesse pubblico alla notizia, nonché sul rispetto delle norme che proteggono le persone minorenni dalla divulgazione di notizie.

Anche al fine di consentire un corretto rapporto con gli organi di informazione, è previsto che i magistrati dell'ufficio informino il Procuratore dell'avvenuta commissione di fatti di particolare delicatezza, gravità, rilevanza, o tali da creare particolare allarme sociale, o ancora che pongano questioni di diritto nuove o particolarmente complesse.

La delicatezza della materia impone altresì che le forze di polizia, pur nel loro ambito di autonoma informazione nel rispetto delle indicazioni contenute in questo documento, richiedano al Procuratore l'autorizzazione e il coordinamento sulle notizie che si possono divulgare quando un minore è, a qualunque titolo, coinvolto nei fatti.

Il quadro di riferimento

L'art. 13 DPR 448/88 vieta la pubblicazione e la divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie e immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento.

Ai sensi dell'art. 114 comma 6 c.p.p., è vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato, o di qualunque elemento che anche indirettamente possa portare all'identificazione dei suddetti minorenni.

L'art. 114 comma 4 c.p.p. prevede il divieto di pubblicazione degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse ex art. 472 comma 1 e 2 c.p.p.

Vi sono poi due documenti fondamentali, specificamente rivolti ai rapporti tra diritto di cronaca e minori, ovvero la Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e la Carta di Treviso.

L'art. 16 della Convenzione stabilisce che *"nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti"*.

La Carta di Treviso, stipulata il 5 ottobre 1990 tra l'Ordine Italiano dei Giornalisti, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) e il Telefono Azzurro, integrata dal vademecum del 25 novembre 1995 e aggiornata il 30 marzo 2012 con l'estensione ai mezzi di comunicazione digitali, chiarisce che la finalità ultima della riservatezza delle notizie riguardanti i minori è quella di impedire che la rappresentazione dei fatti di vita che li riguardano possa arrecare un danno alla loro personalità.

Il documento firmato a Treviso individua l'esigenza di non divulgare non solo le generalità del minore, ma anche tutti quei dati (generalità dei genitori, indirizzo dell'abitazione, scuola, parrocchia o sodalizio frequentati) che possono contribuire alla sua identificazione. Stabilisce che il minore non può apparire in foto o filmati se non schermato, che non può essere intervistato, e che non possono essere divulgati messaggi o immagini dai quali sia possibile risalire alla sua identità. Prevede poi che *"nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi, suicidi, gesti inconsulti, fughe da casa, microcriminalità, ecc., posti in essere da minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e l'individuazione delle responsabilità, occorre non enfatizzare quei particolari che possano provocare effetti di suggestione o emulazione"*.

L'unica eccezione al divieto di pubblicazione di dati personali e di divulgazione di immagini è prevista nel caso in cui ciò corrisponda all'interesse del minore, ad esempio nei casi di rapimento o scomparsa, previo parere dei genitori e delle autorità competenti.

### Le modalità della comunicazione

Il diritto alla privacy, che costituisce il limite al diritto di cronaca, deve essere dunque riconosciuto ai minori in maniera rafforzata.

Come prevede lo stesso Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, allegato alla legge 196/2003 così come modificata dal D.L.vo 10 agosto 2018 n. 101, *"il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso"*.

Le disposizioni più sopra richiamate devono altresì orientare nell'applicazione della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 114 c.p.p., che grazie alla modifica intervenuta con il D.L.vo 216/2017 consente la pubblicazione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare, da riservarsi, se sono coinvolti minori, a casi eccezionali e nel pieno rispetto dei limiti di cui sopra.

Le informazioni non devono interferire con il segreto istruttorio, ai sensi degli artt. 329 c.p.p., 114 comma 1 c.p.p. e 684 c.p.

Particolare rafforzamento deve ricevere altresì la protezione dei dati sensibili quali l'origine etnica, le convinzioni religiose, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Come è noto, le forze di polizia nell'esecuzione dell'arresto o del fermo adottano le opportune cautele per proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per ridurne, nei limiti del possibile, i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche (art. 20 D.Lvo 272/1989).

Poiché ai sensi dell'art. 20 citato l'uso di strumenti di coercizione fisica è possibile, per quanto solo laddove ricorrano gravi esigenze di sicurezza, il generale divieto di diffondere immagini ritraenti la persona in manette o sottoposta ad altro mezzo di coercizione fisica (art. 114 comma 6 bis c.p.p.) deve ovviamente trovare la massima applicazione per i minorenni.

La particolare delicatezza della materia, gli evidenziati limiti al diritto di cronaca, e la necessità di evitare sensazionalismi e spettacolarizzazioni, suggeriscono di limitare al massimo la partecipazione del Procuratore a conferenze stampa, seppur consentite in qualche misura dalla risoluzione del CSM 11.7.2018.

Appare altresì opportuno evidenziare il pregiudizio che può in alcuni casi derivare alle persone minorenni, e al buon esito di attività di indagine o di interventi in protezione, dalla diffusione di notizie riguardanti minori che avvenga in un momento antecedente alla conoscenza dei fatti da parte dell'autorità giudiziaria.

In tali casi è preclusa al pubblico ministero la comunicazione reattiva, la cui necessità è sottolineata dalla risoluzione del CSM, ovvero la comunicazione "*finalizzata a correggere o a smentire informazioni errate, false o distorte, che possono recare pregiudizio alle indagini e ai diritti delle persone coinvolte*" (Punto 2 della Risoluzione CSM 11.7.2018). Può essere altresì influenzata la modalità dell'intervento del P.M. a protezione del minore, che dovrà tener conto anche della pubblicità che il caso ha già ricevuto.

La forma della comunicazione, infine, deve sempre rispondere all'esigenza che sia rispettata la presunzione di non colpevolezza, evitando la manifestazione di opinioni personali, garantendo un'informazione il più possibile oggettiva, che attenga ai fatti e ai passaggi processuali di pubblico interesse, che renda chiari i ruoli degli uffici giudiziari, e che eviti una rappresentazione delle vicende o delle indagini idonea a determinare la convinzione della colpevolezza degli indagati.

Ringrazio per l'attenzione

Il Procuratore  
Silvia Marzocchi  
